

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 047/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 254/CGF– RIUNIONE DEL 22 APRILE 2013**

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Prof., Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO SIG. EMILIANO ZAVAGLIA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 19, COMMA 3 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4798/477PF12-13/SP/BLP DEL 12.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

2) RICORSO CALC. BERNASCONI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 5, COMMA 1, 12, COMMA 1 E 21 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4798/477PF12-13/SP/BLP DEL 12.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

Con reclamo in data 28 marzo 2013, il sig. Emiliano Zavaglia, agente di calciatori, ha impugnato la decisione di cui al Com. Uff. n. 78 del 21 marzo 2013 della Commissione Disciplinare Nazionale, chiedendo in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati ed in via subordinata la riduzione della ammenda di €7.000,00 inflittagli.

A sostegno del gravame, il sig. Zavaglia adduce la scusabilità dell'errore commesso ed oggetto di contestazione disciplinare, consistente nell'essersi fatto rilasciare dal calciatore Daniele Bernasconi in data 10 dicembre 2012 un mandato procuratorio 13 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione dall'attività di agente, allo stesso comminata come da Com. Uff. n. 33/CDN del 23 ottobre 2012. Il reclamante rivendica quindi la totale buona fede del comportamento tenuto, dimostrata dall'aver omesso di adottare ogni cautela, anche la più ovvia (postdatare il mandato o posticipare il suo deposito), idonea a renderlo immune dalle conseguenze pregiudizievoli oggi patite e rileva comunque la eccessiva afflittività della sanzione irrogata, assolutamente incongrua anche alla luce della venialità della violazione commessa e della peculiarità della fattispecie.

Con reclamo di pari data, anche il calciatore Bernasconi gravava la medesima decisione della C.D.N. con riferimento alla sanzione della ammenda di e 1.500,00 anche nei suoi confronti irrogata. Ritiene il Bernasconi che il rilascio di un mandato ad un agente di calciatori sospeso temporaneamente dall'attività non sia disciplinarmente sanzionabile, atteso che le norme del regolamento agenti la cui violazione si addebita al calciatore in realtà si riferiscono ad ipotesi di

decadenza dalla o di nullità della licenza e non già a fattispecie afferenti alla capacità di agire dell'agente di calciatori, come nei casi di sospensione dall'attività procuratoria incidenti sul libero esercizio dell'attività medesima, nelle quali rileva non la validità ma l'efficacia del mandato. Ad ogni modo, la sanzione inflitta non tiene in minima considerazione né la buona fede del calciatore, dal quale non può ragionevolmente pretendersi un controllo di tutte le decisioni della C.D.N. al momento del rilascio di un mandato ad un agente per verificare se lo stesso sia o meno stato sospeso dall'attività procuratoria, né il fatto che al mandato non sia stata data alcuna esecuzione, né infine la peculiarità della fattispecie.

La Corte preliminarmente riunisce i reclami, siccome rivolti avverso la medesima decisione con la quale la C.D.N., accogliendolo, ha definito lo stesso deferimento della Procura Federale.

Nel merito, con riferimento al reclamo del sig. Zavaglia, la Corte osserva che è incontestato il fatto che l'agente abbia ricevuto e depositato il mandato rilasciato dal calciatore Bernasconi in data ricadente nel periodo in cui l'agente risultava sospeso dall'attività per effetto di decisione assunta dalla C.D.N.. La violazione e l'illecito disciplinare ascritti al sig. Zavaglia sono dunque pacificamente ricorrenti nel caso di specie. Che si tratti di mero errore, come sostenuto dal reclamante nel primo motivo di ricorso, o meno, qui non rileva, atteso che quand'anche si fosse trattato effettivamente di un errore in ordine alla decorrenza o alla durata della sanzione ciò non renderebbe tuttavia scusabile la condotta dell'agente. Meritevoli di apprezzamento appaiono invece alla Corte le ulteriori doglianze relative alla eccessiva afflittività della sanzione irrogata, avuto riguardo alle indubbe peculiarità che caratterizzano la fattispecie e che rendono in effetti, sotto questo profilo, condivisibile il richiamo alla buona fede. Da qui il parziale accoglimento del reclamo e la disposta riduzione della sanzione inflitta.

Ragioni di coerenza e di perequazione nella determinazione delle sanzioni disciplinari, inducono questa Corte al parziale accoglimento del reclamo del calciatore Bernasconi. Alla luce delle considerazioni, anche di ordine sistematico, espresse dal calciatore in ordine alla qualificazione in termini di inefficacia anziché di nullità del mandato rilasciato ad agente sospeso, la condotta allo stesso contestata non può essere del tutto immune da rilievo disciplinare, ma merita in effetti, a giudizio della Corte, più tenue sanzione, anche in ragione della obiettiva difficoltà per il calciatore ad effettuare i controlli sulla "regolarità" della licenza dell'agente la cui mancanza costituisce presupposto dell'addebito contestato. La sanzione pecuniaria irrogata va dunque conclusivamente derubricata a deplorazione.

Per questi motivi la C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), in parziale accoglimento del ricorso n. 1), come sopra proposto dal Sig. Emiliano Zavaglia riduce la sanzione pecuniaria ad €5.000,00; in parziale accoglimento del ricorso n. 2), come sopra proposto dal calc. Bernasconi Daniele, commuta la sanzione pecuniaria in deplorazione.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

3) RICORSO SIG. EMILIANO ZAVAGLIA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 19, COMMA 3 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 12.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

4) RICORSO CALC. DAMIANO FERRONETTI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 5, COMMA 1, 12, COMMA 1 E 21 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 13.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

5) RICORSO GENOA C.F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2, DEL C.G.S. - NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 13.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

Con reclamo in data 28 marzo 2013, il sig. Emiliano Zavaglia, agente di calciatori, ha impugnato la decisione di cui al Com. Uff. n. 78 del 21 marzo 2013 della Commissione Disciplinare Nazionale, chiedendo in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati ed in via subordinata la riduzione della ammenda di €7.000,00 inflittagli.

A sostegno del gravame, il sig. Zavaglia adduce la scusabilità dell'errore commesso ed oggetto di contestazione disciplinare, consistente nell'essersi fatto rilasciare dal calciatore Damiano Ferronetti in data 10 dicembre 2012 un mandato procuratorio 13 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione dall'attività di agente, allo stesso comminata come da Com. Uff. n. 33/CDN del 23 ottobre 2012. Il reclamante rivendica quindi la totale buona fede del comportamento tenuto, dimostrata dall'aver ommesso di adottare ogni cautela, anche la più ovvia (postdatare il mandato o posticipare il suo deposito), idonea a renderlo immune dalle conseguenze pregiudizievoli oggi patite e rileva comunque la eccessiva afflittività della sanzione irrogata, assolutamente incongrua anche alla luce della venialità della violazione commessa e della peculiarità della fattispecie.

Con reclamo di pari data, anche il calciatore Ferronetti gravava la medesima decisione della C.D.N. con riferimento alla sanzione della ammenda di €7.000,00 anche nei suoi confronti irrogata. Ritiene il Ferronetti che il rilascio di un mandato ad un agente di calciatori sospeso temporaneamente dall'attività non sia disciplinarmente sanzionabile, atteso che le norme del regolamento agenti la cui violazione si addebita al calciatore in realtà si riferiscono ad ipotesi di decadenza dalla o di nullità della licenza e non già a fattispecie afferenti alla capacità di agire dell'agente di calciatori, come nei casi di sospensione dall'attività procuratoria incidenti sul libero esercizio dell'attività medesima, nelle quali rileva non la validità ma l'efficacia del mandato. Ad ogni modo, la sanzione inflitta non tiene in minima considerazione né la buona fede del calciatore, dal quale non può ragionevolmente pretendersi un controllo di tutte le decisioni della C.D.N. al momento del rilascio di un mandato ad un agente per verificare se lo stesso sia o meno stato sospeso dall'attività procuratoria, né il fatto che al mandato non sia stata data alcuna esecuzione, né infine la peculiarità della fattispecie.

Con reclamo in data 29 marzo 2013, infine, anche il Genoa C.F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione in questione della C.D.N. in relazione all'ammenda di € 7.000,00 irrogata nei suoi confronti a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta disciplinarmente rilevante ascritta al calciatore Ferronetti, tesserato della reclamante Società.

La Corte preliminarmente riunisce i reclami, siccome rivolti avverso la medesima decisione con la quale la C.D.N., accogliendolo, ha definito lo stesso deferimento della Procura Federale.

Nel merito, con riferimento al reclamo del sig. Zagaglia, la Corte osserva che è incontestato il fatto che l'agente abbia ricevuto e depositato il mandato rilasciato dal calciatore Ferronetti in data ricadente nel periodo in cui l'agente risultava sospeso dall'attività per effetto di decisione assunta dalla C.D.N.. La violazione e l'illecito disciplinare ascritti al sig. Zagaglia sono dunque pacificamente ricorrenti nel caso di specie. Che si tratti di mero errore, come sostenuto dal reclamante nel primo motivo di ricorso, o meno, qui non rileva, atteso che quand'anche si fosse trattato effettivamente di un errore in ordine alla decorrenza o alla durata della sanzione ciò non renderebbe tuttavia scusabile la condotta dell'agente. Meritevoli di apprezzamento appaiono invece alla Corte le ulteriori doglianze relative alla eccessiva afflittività della sanzione irrogata, avuto riguardo alle indubbie peculiarità che caratterizzano la fattispecie e che rendono in effetti, sotto questo profilo, condivisibile il richiamo alla buona fede. Da qui il parziale accoglimento del reclamo e la disposta riduzione della sanzione inflitta.

Ragioni di coerenza e di perequazione nella determinazione delle sanzioni disciplinari, inducono questa Corte al parziale accoglimento del reclamo del calciatore Ferronetti. Alla luce

delle considerazioni, anche di ordine sistematico, espone dal calciatore in ordine alla qualificazione in termini di inefficacia anziché di nullità del mandato rilasciato ad agente sospeso, la condotta allo stesso contestata non può essere del tutto immune da rilievo disciplinare, ma merita in effetti a giudizio della Corte più tenue sanzione, anche in ragione della obiettiva difficoltà per il calciatore ad effettuare i controlli sulla "regolarità" della licenza dell'agente la cui mancanza costituisce presupposto dell'addebito contestato. La sanzione pecuniaria irrogata va dunque conclusivamente derubricata a deplorazione.

Quanto infine al reclamo del Genoa C.F.C. S.p.A., esso va integralmente accolto, non ravvisando la Corte nella fattispecie la ricorrenza di alcuno dei presupposti che, in base alla giurisprudenza propria e del TNAS, rendono legittimo l'addebito disciplinare a titolo di responsabilità oggettiva. In particolare, merita condivisione la circostanza riferita dalla Società in ordine alla propria totale estraneità ai fatti oggetto di addebito, collocabili temporalmente a dicembre 2012 e, quindi, ad epoca di mesi successiva al tesseramento del calciatore Ferronetti intervenuto al termine della sessione estiva di calcio mercato Stagione Sportiva 2012/2013, ossia nel mese di agosto 2012. In assenza di evidenze che in qualche modo ed anche solo potenzialmente possano ricondurre alla sfera di interesse della Società Genoa i fatti oggetto di contestazione disciplinare, la Corte ritiene infondato ogni addebito di responsabilità oggettiva alla stessa reclamante ascritto.

Per questi motivi la C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3), 4) e 5):

- in parziale accoglimento del ricorso n. 3), come sopra proposto dal Sig. Emiliano Zavaglia riduce la sanzione dell'ammenda ad €5.000,00.

- in parziale accoglimento del ricorso n. 4), come sopra proposto dal calc. Damiano Ferronetti, commuta la sanzione pecuniaria in deplorazione.

- in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Genoa C.F.C. di Genova, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

6) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMI 2 E 4, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI - NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

7) RICORSO SIG. IACOVACCI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 22, COMMA 2, REGOLAMENTO AGENTE DI CALCIATORI - NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

8) RICORSO CALC. RICCI MANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 3, 5 E 6 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

A seguito dell'atto di deferimento del Procuratore Federale del 14.2.2013 a carico di: 1) Sig. Manuel Ricci, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società AS Avellino 1912 S.r.l., attualmente tesserato in prestito per la Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 21, comma 3, 5 e 6 REAC in vigore all'epoca dei fatti: a) per non aver osservato il generale principio di buona fede nel rapporto con il proprio agente, avendo fornito a quest'ultimo direttive non corrette per l'adempimento dell'incarico, avendo indotto il suo Agente a condurre trattative con la S.S. Lazio, trattative che si sono sviluppate con la fissazione di vari incontri con i responsabili della S.S. Lazio ed il calciatore, incontri ai quali il Ricci non si è mai presentato; b) per avere concluso un contratto di prestazione sportiva con la soc. Avellino senza l'assistenza dell'Agente regolarmente nominato; c) per avere concluso un contratto di prestazione sportiva con la Soc. Avellino senza l'assistenza dell'Agente regolarmente nominato; d) per non aver provveduto a corrispondere all'Agente il compenso nella misura e con le modalità contrattualmente stabilite; 2) Sig. Alberto Iacovacci, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della società AS Avellino 1912 S.r.l., chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 in relazione all'art. 22, co. 2, REAC, per non essersi accertato dell'esistenza dell'incarico, ex art. 16 del detto regolamento, in favore del Sig. Giulio Meozzi e per non aver trattato unicamente con quest'ultimo la conclusione del contratto di prestazione sportiva del calciatore Manuel Ricci; 3) la società AS Avellino 1912 S.r.l. chiamata a rispondere della violazione dell'art. 22, comma 2 e 4, REAC, perché all'atto della stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Manuel Ricci del 31.01.2012 non verificava l'esistenza dell'incarico di cui all'art. 10 REAC, né si assicurava che il nome dell'agente fosse indicato in contratto; la Commissione Disciplinare Nazionale, con il Com. Uff. n. 79 del 3.4.2013, ritenuto fondato l'atto di deferimento, ha inflitto al Sig. Ricci Manuel la sanzione della squalifica per mesi 2, al Sig. Iacovacci Alberto la sanzione della inibizione per mesi 4 e alla AS Avellino 1912 s.r.l. la sanzione dell'ammenda di €15.000,00.

Avverso tale decisione hanno proposto reclamo, con distinti ricorsi, il Sig Manuel Ricci, il Sig. Alberto Iacovacci e la società AS Avellino 1912 S.r.l..

Il calciatore si è difeso sostenendo che il rapporto con il proprio agente si era concluso al termine dell'anno 2011, come evidenziato nel contratto di mandato depositato in atti e che pertanto si imponeva la totale riforma della decisione impugnata per l'insussistenza degli addebiti a lui mossi.

La società AS Avellino 1912 S.r.l. e il Sig. Alberto Iacovacci, con identici ricorsi e motivi di gravame, hanno sostenuto che entrambi non hanno posto in essere alcun comportamento lesivo del Regolamento Agenti in particolare non avrebbero violato l'art. 22, comma 2 e 4 ben potendo essi trattare direttamente con il calciatore la conclusione del contratto di prestazione sportiva proprio in virtù della menzionata disposizione regolamentare.

All'udienza del 22 aprile 2013, le parti hanno illustrato le rispettive tesi difensive e la controversia è stata trattenuta in decisione.

La Corte di Giustizia Federale, preliminarmente, dispone la riunione dei ricorsi proposti dai Sigg.ri Manuel Ricci e Alberto Iacovacci e dalla società A.S. Avellino 1912 S.r.l., in considerazione della loro connessione oggettiva e soggettiva.

A parere di questa Corte è determinante, ai fini della decisione, accertare la naturale scadenza del contratto di mandato sottoscritto dal calciatore e dall'agente in data 5.9.2010, in quanto tale accertamento può indirizzare la definizione della controversia.

Occorre pertanto interpretare la volontà delle parti al momento della conclusione del contratto e nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, restando escluso, ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale. L'ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22781 del 3 dicembre 2004, ricordando altresì che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta dal parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato

rispettato il principio del gradualismo secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento fra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti all'individuazione della comune individuazione stessa.

Per quanto attiene al caso in esame, come detto, si tratta di stabilire la naturale scadenza del contratto di mandato *inter-partes*.

A giudizio di questa Corte, la naturale scadenza del contratto di mandato sottoscritto dalle parti in data 5.9.2010, è il 1.1.2012.

Infatti, il punto 4. del contratto di mandato n. 2022, sottoscritto dal Sig. Manuel Ricci e dal Sig. Giulio Meozzi, in data 5.9.2010, così recita: "**Durata.** Il mandato ha validità fino al 2012" . .

E' di tutta evidenza che l'interpretazione letterale di tale clausola contrattuale porta a fissare nella data del 1.1.2012 la naturale scadenza del contratto di mandato in parola, in quanto "*fino al 2012*" non può che interpretarsi, fino all'inizio dell'anno 2012 e quindi, come già detto, fino al 1.1.2012. Non vi possano essere altre interpretazioni di sorta.

A supporto di tale interpretazione letterale vi è anche la lettera scritta dal Sig. Ricci all'agente, in data 10.1.2012, con la quale il calciatore evidenzia la già avvenuta scadenza contrattuale invitando l'agente a interrompere ogni attività al riguardo.

Al contrario le motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare Nazionale a supporto della propria decisione, non trovano concorde questo Collegio in quanto gli sms prodotti dalla difesa del Sig. Meozzi non hanno valore probatorio essendo stati inviati in costanza di mandato (25 e 27 dicembre 2011) mentre l'interpretazione data dalla C.D.N. all'art. 16 del REAC dalla C.D.N., secondo la quale la durata biennale del contratto di mandato sarebbe confortata da detto articolo che indica nel termine biennale la scadenza dei contratti nei quali non sia chiaramente apposto quello finale, non trova riscontro nella norma e comunque nel caso in esame è indicato un termine finale ben preciso "fino al 2012".

Circostanza di non scarso valore ai fini della decisione il fatto che il contratto di mandato per cui è causa sia stato compilato dall'agente il quale non ha indicato, come avrebbe dovuto, la data esatta della scadenza contrattuale così facendo non ha violato alcuna norma regolamentare, ma ha determinato quell'incertezza interpretativa che gli ha permesso di mettere in dubbio la vera volontà delle parti al momento della conclusione del contratto di mandato.

Il giovane calciatore, ragazzo di appena venti anni, si è limitato a sottoscrivere il mandato non essendo in grado di valutarne pienamente la portata ma soprattutto si è fidato della buona fede dell'agente nel quale aveva riposto piena fiducia dal momento che l'aveva scelto.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso proposto dal calciatore va accolto avendo il medesimo concluso il contratto di prestazione sportiva con la società A.S. Avellino 1912 S.r.l. il 31.1.2012 e quindi dopo la scadenza del contratto che lo legava all'agente e pertanto non in violazione delle norme a lui contestate dalla Procura Federale e dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Conseguentemente decadono anche tutte le contestazioni nei confronti del Sig. Alberto Iacovacci e dalla società AS Avellino 1912 s.r.l. e i relativi ricorsi andranno accolti non avendo i medesimi, violato alcuna norma del C.G.S. e del REAC.

Alla stregua delle considerazioni e dei motivi che precedono tutti i ricorsi devono essere accolti e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata i Sigg.ri Manuel Ricci e Alberto Iacovacci e la società A.S. Avellino 1912 S.r.l., devono essere assolti dai rispettivi addebiti, con la revoca delle sanzioni loro comminate.

Per questi motivi la C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 6), 7) e 8) come sopra proposti rispettivamente dall'A.S. Avellino 1912 di Avellino, dal Sig. Iacovacci Alberto e dal calciatore Ricci Manuel, li accoglie annullando le delibere impugnate.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

9) RICORSO SIG. SCLOSA CLAUDIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALL'ART. 15, COMMI 1, 2, 3, 4 E 10 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO (NOTA N. 2486/1034PF08-09/SP/BLP DEL 30.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52 dell'11.12.2012)

Il deferimento da cui ha origine il presente giudizio prende spunto dalle dichiarazioni, riprese da alcuni quotidiani, rilasciate nei primi giorni di aprile 2009 dal Sig. Alessandro Moggi, all'esito del procedimento nel quale è stato riconosciuto responsabile di alcuni fatti aventi indubbia attinenza con quelli per cui oggi si procede.

Avviata l'indagine, la Procura Federale ha acquisito una serie di atti e documenti, il cui contenuto è stato, poi, sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni degli Agenti, poi, deferiti.

Nelle more, il sig. Moggi, con esposto presentato il 24 giugno 2009 al quale ha allegato una relazione della Guardia di Finanza confluita nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Napoli, ha rafforzato il contenuto delle dichiarazioni con le quali ha sostanzialmente chiarito che non poteva essere considerato l'unico responsabile delle violazioni contestate, tenuto conto della sistematicità che ne connotava la commissione da parte di molti altri Agenti.

Secondo la prospettazione accusatoria l'attività di indagine ha consentito di accertare l'esistenza di anomalie risalenti nel tempo, ma comunque protrattesi sino ad oggi. Attesa, in particolare, la specificità e chiarezza della relazione della Guardia di Finanza prodotta dal sig. Moggi nell'esposto sopra ricordato, veniva richiesta la relativa documentazione (contratti, tabulati, ecc.) alla Commissione Agenti, alla luce della quale quanto denunciato sembrava trovare conferma. Segnatamente, l'attenzione veniva rivolta a quelle fattispecie in cui le società di calcio hanno corrisposto agli agenti di calciatori i compensi dovuti dai medesimi calciatori ed a quelle in cui due o più agenti, soci della medesima società, hanno accettato l'incarico (il cd. mandato blu) dal calciatore e, contestualmente, hanno ricevuto incarico (il cd. mandato rosso) da una società sportiva, controparte contrattuale dello stesso calciatore.

La Procura Federale riscontrava, per quanto in questa sede rileva, «una costante condotta degli Agenti della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas, della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas e della I.F.A. International Football Agency s.r.l. – in liquidazione – finalizzata ad eludere le prescrizioni stabilite dal Regolamento Agenti». La compagine sociale delle predette società risultava sostanzialmente ruotare attorno ai medesimi soggetti: Marcello Bonetto e Claudio Sclosa (soci accomandatari della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas – società, a propria volta, socio accomandante della I.F.A. International Football Agency s.r.l. – e soci accomandanti della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas), Giuseppe Bonetto e Francesco Romano (soci accomandatari della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas, nonché soci accomandanti della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas), Vincenzo Ferrara (legale rappresentante della I.F.A. International Football Agency s.r.l.), Federico Bonetto (socio di tutte le tre predette società), Giovanni Bia e Ippolito Gallovich (socio delle società I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas, e I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas).

La Procura Federale riteneva, dunque, atteso il suddetto intreccio societario e trovata conferma anche nelle stesse dichiarazioni rilasciate dagli Agenti di cui trattasi che, «avuto riguardo alla partecipazione di ciascuno degli Agenti alle tre Società (nella I.F.A. s.r.l. uno dei soci – al 25% - è la I.F.A. di Marcello Bonetto & C. s.a.s.), tutti gli Agenti sopra richiamati traggono profitto, in ragione delle quote possedute, dal conferimento dei diritti economici e patrimoniali derivanti dal mandato ricevuto, indipendentemente dalla società destinataria».

Riteneva, inoltre, che dall'esame degli atti acquisiti al procedimento emergeva «una costante

condotta degli Agenti Giuseppe Bonetto, Marcello Bonetto, Federico Bonetto, Francesco Romano, Claudio Sclosa e Giovanni Bia, finalizzata ad eludere le prescrizioni stabilite dal Regolamento Agenti», come dettagliatamente specificato nello stesso atto di deferimento, e, in particolare, che emergeva «in modo univoco che si è venuta a determinare una evidente situazione di conflitto di interessi, in capo agli Agenti sopra indicati che hanno, in alcuni casi, operato in palese violazione di quanto sul punto statuito sia dall'art. 15 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 che dall'art. 15 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per effetto degli incarichi» anch'essi specificamente indicati e riepilogati nell'atto di deferimento.

Ritenuto che le condotte dei prima citati Agenti «siano state contrarie ai dettami del Regolamento Agenti allora vigente e, per l'effetto, abbiano integrato la violazione di quei principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale imposti dal Regolamento citato perché appare evidente che, con riferimento ai suddetti mandati, si è venuta a determinare una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l'attività dell'agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale, finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi degli assistiti», con atto del 30 ottobre 2012, la Procura Federale deferiva, tra gli altri, i suddetti Agenti. Per quanto qui particolarmente rileva, il sig. Claudio Sclosa, veniva deferito per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 12 del Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti, in relazione all'art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del medesimo articolo, per essersi trovato – rispettivamente nella qualità di socio della I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. Sas, della I.F.A. di Marcello Bonetto & C. Sas e della I.F.A. Srl in liquidazione (di cui è socia la I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas) – in una posizione di conflitto di interessi nell'espletamento dei rispettivi mandati assunti perché finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni.

La posizione del Sig. Sclosa veniva, tuttavia, trattata separatamente dalle altre alle quali era sostanzialmente collegata (Giuseppe Bonetto, Federico Bonetto, Marcello Bonetto, Francesco Romano, Giovanni Bia, Vincenzo Ferrara – I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas, I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas, I.F.A. International Football Agency s.r.l., ora in liquidazione), in ragione dello stralcio disposto per questioni legate alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'odierno reclamante.

Incardinosi, così, il procedimento disciplinare a seguito rinnovazione del deferimento al corretto indirizzo, il deferito ha contestato qualsiasi forma di responsabilità a sé riferibile eccependo: la violazione del termine di conclusione delle indagini, indicato nel 30.6.2009, con conseguente prescrizione dell'azione disciplinare e/o inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi a tale data; la violazione del termine del 31.12.2010 di conclusione delle indagini e/o intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare; l'infondatezza nel merito del deferimento. Concludeva, pertanto, il deferito, chiedendo il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione di una sanzione in continuazione con quella di mesi 1 e giorni 20 di sospensione della licenza già applicata con la decisione del 9.5.2012, pubblicata su Com. Uff. n. 96/CDN - s.s. 2011/2012.

Alla riunione del 29.11.2012 innanzi alla C.D.N., la Procura Federale chiedeva infliggersi la inibizione per mesi 9, mentre il deferito chiedeva il rigetto del deferimento o comunque l'applicazione della sanzione della sospensione della licenza – ma non della inibizione – in misura più contenuta rispetto a quella richiesta dalla Procura, ritenendola unita, sotto il vincolo della continuazione, ad altra già inflitta nella precedente Stagione Sportiva.

La C.D.N. dichiarava, anzitutto, infondata, l'eccezione secondo cui il deferimento di cui trattasi trova lo sbarramento della novella del C.G.S. del 28.5.2009. «Sul punto», afferma la C.D.N., «la C.G.F. (Com. Uff. n. 49/CGF 2010/2011 riunione del 31.8.2010) ha posto un definitivo arresto alla questione, oggetto peraltro di precedenti pronunce (Com. Uff. n. 11/CDN 2009/2010; Com. Uff. n. 108/CGF 2009/2010 in relazione al Com. Uff. n. 88/CGF del 4.12.2009; Com. Uff. n. 191/CGF 2009/2010 in relazione al Com. Uff. n. 167/CGF del 25.2.2010), chiarendo che la disciplina entrata in vigore il 28.5.2009 è applicabile anche a fatti anteriori purché il termine precedentemente fissato per lo svolgimento delle indagini non fosse ancora scaduto».

La C.D.N. dichiarava, del pari, infondata «l'eccezione sollevata dalla difesa circa la perenzione dell'azione disciplinare per la violazione del termine del 31.12.2010, data nella quale si sarebbero dovute concludere le indagini.

Posto che la proroga, così come concessa dalla Corte di Giustizia, ha differito il termine delle indagini che, alla data suddetta, si sono sostanzialmente concluse, è bene chiarire che il deposito della relazione o del deferimento dopo la scadenza del 31.12.2010, non ne fa venir meno l'efficacia, costituendo gli stessi l'esito e non atti dell'indagine, la cui tempistica è stata invece rispettata. In definitiva, l'azione disciplinare deve essere considerata tempestiva e correttamente esercitata ed il deferimento procedibile».

Quanto al merito, riteneva la C.D.N. che «la fattispecie normativa del conflitto di interessi, come chiarito dalla C.G.F. che, con le Pronunce» delle Sezioni Unite di cui al Com. Uff. n. 305/CGF 2011/2012 e Com. Uff. n. 006/CGF 2012/2013, «ne ha escluso la punibilità laddove verificatasi sino al 31.1.2007 (ultimo giorno di vigenza del Regolamento Agenti 2001), è stata introdotta, per la prima volta, con il Regolamento Agenti del 2007, entrato in vigore il 1° febbraio 2007, che ha regolamentato l'attività dell'agente in maniera innovativa rispetto alla normativa previgente, enunciando in maniera tassativa, con la disposizione contenuta all'art. 15, il divieto per gli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società». In tal ottica, dunque, la C.D.N. riteneva che le condotte consumate ed esauritesi prima e sino al 31.1.2007, o comunque entro il 30.6.2007, non possono essere considerate punibili, diversamente, invece, da quelle poste in essere a decorrere dal 1.2.2007 o per quelle che, ancorché iniziate sotto la vigenza del precedente regolamento, hanno continuato a produrre effetti dopo la scadenza del termine transitorio del 30.6.2007.

Rilevato, poi, che il sig. Sclosa era accomandatario o accomandante delle società di cui trattasi e che ciò consentiva di convogliare gli incarichi ed i relativi proventi violando in modo chiaro la normativa contestata, sotto il profilo sanzionatorio la C.D.N. riteneva che quanto alla «natura della sanzione da applicarsi al deferito, non può trovare accoglimento la richiesta dello stesso – attualmente dirigente – di vedersi raggiunto dalla sospensione della licenza atteso, alla luce del fatto che il ruolo attualmente rivestito priverebbe la sanzione della necessaria afflittività». Osserva, in tal ottica, la C.D.N. che se «la stessa fosse tipizzata ed ancorata in modo assoluto al ruolo rivestito all'epoca della commessa violazione, la sanzione non risponderebbe più ai necessari requisiti di immediatezza temporale e di efficacia e verrebbero inevitabilmente agevolate condotte elusive dell'espiazione».

Concludeva, quindi, il giudice di *prime cure*: «tenuto conto delle richieste delle parti e delle modalità attraverso le quali si è articolato l'illecito sia per la reiterazione ed il numero delle condotte illecite poste in essere, si ritiene congrua la sanzione della inibizione per mesi 6».

Avverso la predetta decisione di cui al Com. Uff. n. 52/CDN del 11.12.2012 propone appello il sig. Claudio Sclosa, come rappresentato e difeso.

Deduca, anzitutto, il reclamante violazione del termine di conclusione delle indagini.

Si legge a tal proposito in reclamo: «Le indagini relative al presente procedimento sono iniziate il 20 aprile 2009, con la comunicazione prot. n. 6530/1034pf08-09/SP/blp inviata dalla Procura Federale alla Commissione Agenti di Calciatori, citata alla pagina 13 del deferimento.

Successivamente, in data del 15.12.2009 la Procura Federale chiedeva la proroga dei termini di indagine che veniva concessa solo in data 7.4.2010 (Com. Uff. n. 217/CGF del 7.4.2010).

L'art. 32 comma 11 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che «le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente Federale».

Pertanto appare evidente, come il termine ultimo spettante all'organo inquirente per chiudere le indagini fosse il giorno 30.6.2009».

Ribadisce, poi, l'eccezione di violazione del termine del 31.12.2010 di conclusione delle indagini e/o di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

A tal proposito, il reclamante ritiene che anche a voler applicare al caso di specie l'art. 32, comma 11, C.G.S. come modificato dal Com. Uff. n. 147/A del 28 maggio 2009 e considerando la

proroga concessa dalla Sezione Consultiva della C.G.F., «l'ultimo atto delle indagini avrebbe dovuto essere espletato entro il 31.12.2010», mentre «al contrario, l'ultimo atto delle indagini di cui al presente procedimento, individuabile nella relazione finale dei Sostituti Procuratori, datata 26.1.2012 risulta successivo di più di un anno rispetto al termine sopra individuato».

Nel merito, il reclamante deduce insussistenza del conflitto di interessi.

«Innanzitutto», si afferma in reclamo, «in relazione ai mandati conferiti prima del 1.2.2007 e applicabile il Regolamento Agenti in vigore sino al 1.2.2007 il quale non disciplinava l'ipotesi di conflitto di interesse, così come confermato da alcune recenti decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale (cfr. Com. Uff. n. 305/CGF della stagione 2011/2012 e Com. Uff. n. 006/CGF della stagione 2012/2013)».

Ma, a dire del reclamante, «anche le condotte relative ai mandati conferiti dopo il 1.2.2007 non integrano situazioni di conflitto di interessi», in quanto «affinché si configuri nel concreto una situazione di conflitto di interesse, non è sufficiente la mera potenzialità dello stesso in capo all'agente investito del cosiddetto "doppio mandato", ma è necessario che il conflitto si verifichi concretamente con situazioni pregiudizievoli per le parti interessate nel tesseramento».

Peraltro, aggiunge ancora il reclamante, «la realtà dei fatti ci dimostra tuttavia come tutte le operazioni oggi in esame si siano felicemente concluse senza pregiudizio alcuno, raggiungendo per altro il pieno soddisfacimento da parte dei calciatori e delle società assistite».

Quanto alle sanzioni inflitte, ritiene il reclamante che la C.D.N. si sia sostituita al legislatore sportivo, nel momento in cui ha applicato la sanzione dell'inibizione, anziché quella della sospensione della licenza. E comunque, in ordine a tali violazioni, la giurisprudenza sportiva si sarebbe sempre attestata su sanzioni decisamente più contenute.

Lamenta, infine, il sig. Sclosa il mancato riconoscimento della continuazione con la decisione del 9.5.2012 di cui al Com. Uff. n. 96/CDN/2011-2012, con cui è stata inflitta la sanzione della sospensione della licenza per mesi uno e giorni venti. «Con riferimento ai fatti di cui al Com. Uff. n. 96/CDN 2012/2013 si può, senza dubbio alcuno, ravvisare il medesimo disegno criminoso, in quanto le violazioni sono state tutte poste in essere quale socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e ricoprono il medesimo arco temporale».

Alla seduta del 4.4.2013 innanzi a questa Corte sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e l'avv. Turco per il reclamante.

Dopo la discussione delle parti, la C.G.F., all'esito della Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza istruttoria, pubblicata sul Com. Uff. n. 235/CGF del 5.4.2013:

ORDINANZA

«Salva e impregiudicata ogni ulteriore valutazione, ravvisata l'opportunità di procedere ad un approfondimento istruttorio, il Collegio ordina che:

- 1) la Procura Federale documenti la qualità di tesserato del sig. Claudio Sclosa;
- 2) il reclamante chiarisca il rapporto negoziale che lo lega alla società Juventus Football Club s.p.a. e depositi copia dei relativi contratti;
- 3) entrambe le parti del giudizio precisino se il sig. Claudio Sclosa ha fin qui scontato la sanzione della inibizione allo stesso inflitta dalla C.D.N. e, comunque, se dalla data della pronuncia del giudice di prime cure lo stesso reclamante abbia o meno svolto attività, di rilievo per l'ordinamento federale, per conto della Juventus Football Club S.p.A. o di altre società di calcio.

A tal fine concede alle parti termine fino al 19 aprile p.v. per il deposito di sintetiche note scritte, corredate dalla documentazione sopra indicata.

Rinvia il procedimento alla data del 22 aprile 2013, h. 13,30, per il proseguimento della discussione.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza nelle forme di rito».

Nei termini assegnati, le parti depositavano memorie scritte e la documentazione richiesta.

In particolare, la difesa del sig. Sclosa ha dimesso copia del contratto di collaborazione a progetto dd. 1.7.2012 che lo lega alla società Juventus Football Club S.p.A., sostenendo, tra l'altro,

esservi differenza tra revoca della licenza («che, una volta ottenuta, non permette più la reinscrizione, salvo l'affrontare nuovamente l'esame») e la cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Agenti («Qualsiasi agente che decida di cessare la sua attività è obbligato a restituire la Sua licenza alla Commissione Agenti pena la cancellazione della licenza e la pubblicazione di tale decisione»). Deduce, quindi, il reclamante: «In altre parole Sclosa ha per ora restituito la licenza, la stessa non è cancellata e pertanto potrà essere, quando deciderà di ricominciare la vecchia attività nuovamente utilizzata».

In ottemperanza all'ordinanza istruttoria prima riferita, la Procura ha dimesso: richiesta formulata alla Lega di Serie A e relativa risposta, nonché nota inviata alla società Juventus e memoria, con allegata documentazione, pervenuta dalla stessa, riservandosi di «dedurre e controdedurre in merito alle questioni in fatto ed in diritto che verranno esaminate» all'udienza del 22 aprile.

Alla seduta come sopra aggiornata sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e l'avv. Turco per il reclamante, che hanno discusso la causa, richiamandosi alle rispettive conclusioni già rassegnate.

Questa Corte ritiene che il reclamo non meriti accoglimento, se non nei limiti di seguito precisati.

Prive di pregio sono, anzitutto, le eccezioni preliminari ribadite anche in questa sede.

Le indagini relative al presente procedimento sono iniziate il 20.4.2009, con la richiesta della Procura Federale alla Commissione Agenti di Calciatori. L'art. 32, comma 11, C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che «le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale». Ne consegue che le indagini dovevano concludersi entro il 30.6.2009.

Tuttavia, in data 28 maggio 2009, dunque quando ancora il termine di conclusione delle indagini non era spirato, è intervenuta la novella di cui al Com. Uff. n. 147/A, che così modifica il suddetto art. 32, comma 11, C.G.S.: «Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo: 1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale. 2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale».

Alla luce della suddetta nuova disciplina il termine di conclusione delle indagini veniva, quindi, a scadere, nel caso di specie, il 31.12.2009. Tuttavia, in data 15.12.2009, dunque prima della scadenza di siffatto termine, la Procura Federale richiedeva la prescritta proroga, che veniva poi concessa dalla Corte di Giustizia Federale con provvedimento del 7 aprile 2010 (Com. Uff. n. 217/CGF del 7.4.2010).

Di conseguenza, tutti gli atti di indagini di cui al presente procedimento risultano effettuati entro la data dei termini di scadenza normativamente stabiliti. In tal ottica, non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la relazione finale dei sostituti procuratori sarebbe atto d'indagine e, dunque, decreterebbe la tardività e, di conseguenza, l'improcedibilità o inammissibilità dell'atto di deferimento relativo ad indagini non terminate entro il 31.12.2010. Infatti, la semplice redazione di una relazione illustrativa o conclusiva non può qualificarsi come atto di indagine. Del resto, la suddetta relazione non può certo farsi rientrare nell'ambito dell'attività di raccolta di elementi utili alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione dei soggetti cui imputare le relative violazioni, necessaria ai fini delle valutazioni e delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione della Procura Federale.

Quanto al merito, l'assunto accusatorio trova fondamento e conferma in tutta una serie di elementi probatori. L'esame dettagliato dei mandati affidati da calciatori e società di calcio agli Agenti Claudio Sclosa, Giuseppe Bonetto, Federico Bonetto, Marcello Bonetto, Francesco Romano, Giovanni Bia, Vincenzo Ferrara – I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas, I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas, I.F.A. International Football Agency s.r.l., ora in liquidazione, consente di ritenere provato che il sig. Claudio Sclosa,

per quanto interessa nel presente procedimento, si è venuto a trovare – tanto giuridicamente, quanto comunque di fatto – quale socio della I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. Sas, della I.F.A. di Marcello Bonetto & C. Sas e della I.F.A. Srl in liquidazione (di cui, come detto, è socia la I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas), in posizione di conflitto di interessi nell'espletamento dei rispettivi mandati assunti, analiticamente riportati nell'atto di deferimento, in quanto volti al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni.

Convergenti, in tal senso, anche le dichiarazioni rilasciate, ad esempio, da Marcello Bonetto, che, sentito dalla Procura Federale ha, tra l'altro, affermato: « ... Non potendo trattare contemporaneamente per la Società di calcio e per il calciatore rappresentato, a volte utilizziamo gli altri soci delle nostre società per poter concludere l'eventuale trasferimento/cessione». Lo stesso veniva dichiarato da Federico Bonetto: «Non potendo trattare contemporaneamente per la Società di calcio e per il calciatore rappresentato, utilizziamo gli altri soci delle nostre società IFA per poter concludere l'eventuale trasferimento/cessione».

Altrettanto indicativa la dichiarazione rilasciata da Francesco Romano che, nel confermare di aver ricevuto mandato dai calciatori o dalle società i cui contratti sono stati allo stesso esibiti, dichiarava di riconoscere «che in alcuni degli stessi la mia firma è differente, ma questo è dipeso dal fatto che è mia abitudine modificare ogni tanti anni il mio modo di firmare, tranne che per il mandato della Cremonese relativo a Christian Terni in data 18.7.2005, dove non riconosco la firma, e non sono in grado di precisare se la firma sia la mia per il mandato del Lecce relativo a Francesco Marianini del 1.7.2004. Nego di aver autorizzato terze persone a sottoscrivere i mandati in mia vece ...».

Si aggiunga che tutti gli Agenti soci delle suddette tre società I.F.A. hanno sostanzialmente dichiarato di avere indistintamente assunto gli incarichi di cui trattasi: coglie, pertanto, nel segno la C.D.N., laddove ritiene che risulti così chiara «la creazione di una situazione fittizia, nel senso che gli stessi, che condividevano posizioni paritarie anche da un punto di vista di ripartizione delle quote, utilizzavano lo strumento della Società in accomandita diversificando i ruoli al solo fine di garantirsi incarichi bilaterali ed evitare di incorrere nelle relative contestazioni, in modo da eludere la normativa di settore», divenendo, in tal modo, «irrilevante la qualifica di socio accomandante in quanto tutti i soci orientavano l'attività delle società ed agivano nel reciproco interesse delle stesse al fine di assicurarsi i proventi degli incarichi, sicché tutti ne condividevano una legale rappresentanza di fatto».

In definitiva, rimane ampiamente dimostrato che l'Agente Sclosa, ancorché agendo come accomandatario della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas, consentiva un'attribuzione di fatto dei diritti economici anche alle società nelle quali gli altri Agenti risultavano soci e, viceversa, altri Agenti del "gruppo" I.F.A., agendo quali accomandatari della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas e legali rappresentanti della I.F.A. International Football Agency s.r.l., ora in liquidazione, consentivano l'acquisizione di diritti patrimoniali anche all'Agente Sclosa, socio anche di queste due ultime società, nella prima in quanto accomandante e nella seconda in quanto socio accomandatario della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas, a propria volta, come detto, socio della predetta s.r.l.

Né si pongono problemi di efficacia temporale della normativa, atteso che la maggior parte dei mandati conferiti all'Agente Sclosa hanno decorrenza successiva al 1.2.2007 o si tratta di condotte che, ancorché iniziate sotto la vigenza del precedente Regolamento Agenti (2001), hanno continuato a produrre effetti dopo la scadenza del termine transitorio del 30.6.2007.

Quanto, invece, al profilo sanzionatorio ritiene questa Corte che il reclamo merito parziale accoglimento e che, comunque, la delibera impugnata sia suscettibile di parziale riforma.

Occorre, preliminarmente rammentare che ai sensi dell'art. 1, comma 1, C.G.S. «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva». Il

successivo comma 5 così, poi, recita: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale».

L'art. 19 C.G.S. dispone, poi, che «Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 N.O.I.F., con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) squalifica per 1 o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità
la squalifica non è inferiore a 4 giornate di gara;
- f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
- g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro».

Quindi, se nell'ambito del rinvio all'art. 1, comma 5, è possibile ricomprendere anche coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale, non vi è dubbio che, a prescindere dall'effettivo tesseramento o meno del reclamante per la società Juventus, lo stesso rientri nell'ambito di quei soggetti che, ai sensi del sopra richiamato art. 1 C.G.S., sono tenuti all'osservanza delle disposizioni federali e dei principi di lealtà e correttezza. E, sotto tale profilo, è altrettanto indubbio che lo stesso possa, dunque, pacificamente essere sottoposto alle sanzioni di cui all'art. 19 C.G.S. sopra ricordato, tra cui, appunto, quella dell'inibizione, come stabilito dalla C.D.N..

Peraltro, ai sensi delle norme di cui agli artt. 1, comma 4, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore *ratione temporis*, gli Agenti sono tenuti e, comunque, si obbligano a rispettare, oltre, ovviamente, il Regolamento medesimo, anche le altre norme federali e della Fifa.

Tuttavia, nel caso di specie il reclamante è stato chiamato a rispondere per violazioni commesse nella sua qualità di Agente di calciatori. A tal proposito, l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 specifica quali sono le sanzioni applicabili all'Agente che violi le disposizioni o i principi delle suddette normative federali, statutarie o regolamentari: censura o deplorazione; sanzione pecuniaria; sospensione della licenza; revoca della licenza. Soltanto il Regolamento Agenti di cui al Com. Uff. n. 100/A del 8 aprile 2010 introduce, all'art. 26, anche la sanzione del «divieto di partecipare a qualsiasi attività nell'ambito del calcio».

Ciò preliminarmente osservato, occorre ritenere che, se è vero che l'art. 16, comma 1, C.G.S. prevede che «gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva», è altrettanto vero che l'ordinamento federale ha espressamente stabilito, come sopra evidenziato, quali siano le sanzioni applicabili agli Agenti. Ritiene, dunque, questo Collegio che solo nell'ambito di tale predeterminazione, il giudice sportivo è libero di stabilire «la specie e la misura delle sanzioni disciplinari», non potendo, di fatto, introdurre una tipologia sanzionatoria non prevista per quel tipo di soggetto o violazione, potestà riservata al solo legislatore federale.

Tuttavia, correttamente la C.D.N. ha rilevato come il nostro ordinamento sportivo sia anche

informato al principio di effettività ed afflittività della pena. Pertanto, nel caso in cui non fosse prevista, per la fattispecie considerata, una sanzione realmente “afflittiva” ovvero laddove applicando la sanzione ordinariamente stabilita per quella data violazione si rischi di ledere il principio di efficacia e/o di agevolare condotte elusive dell’espiazione, verrebbe effettivamente in rilievo un possibile contrasto tra il principio di specialità e predeterminazione della sanzione e quello, di pari dignità giuridico-sportiva, della concreta afflittività della stessa, anche nella prospettiva del perseguimento delle finalità istituzionali proprie dello stesso ordinamento sportivo, tra cui quella di assicurare la regolarità delle competizioni sportive. Per l’effetto, occorrerebbe stabilire se e come il principio di afflittività della sanzione venga ad incidere su quello della specialità e predeterminazione della stessa: situazione, questa, rispetto alla quale, ad esempio, la C.D.N. ha sostanzialmente ritenuto che debba darsi prevalenza al primo.

Nel caso di specie, tuttavia, questa Corte ritiene che il suddetto “conflitto” rimanga a livello meramente potenziale, rinvenendosi nel sistema altra idonea sanzione che possa, lo si ribadisce, con riferimento alla fattispecie come qui caratterizzata, garantire e fare salvi entrambi i suddetti principi, assicurando soddisfazione alle esigenze agli stessi sottese. Ciò, dunque, esonera il Collegio dalla preliminare valutazione prima indicata.

Per quanto sopra, questa C.G.F. ritiene, quanto alla specie, di poter individuare nella sanzione pecuniaria la sanzione da applicare in relazione ai fatti ed alle violazioni dedotte in giudizio, che, quanto alla misura, considerato il numero dei mandati eseguiti in sostanziale posizione di conflitto di interessi, la sistematicità delle condotte di siffatta natura poste in essere dal sig. Sclosa, la gravità delle condotte medesime e l’ampio arco temporale nel quale le stesse sono state realizzate, appare congruo determinare in euro ventimila.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Sclosa Claudio, ed in riforma della delibera impugnata, infligge la sanzione pecuniaria di € 20.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 19 settembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete